

***SUPERCOMPENDIO***  
**DIRITTO**  
**PROCESSUALE**  
**PENALE**

Edizione  
**2026**



**Neldiritto**  
**Editore**

tempo strettamente necessario al solo fine dell'identificazione **e comunque non oltre le ventiquattro ore.**

Tale disposizione si applica anche quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni

della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti d'identità da essa esibiti.

Analogamente a quanto già visto per la procedura ex art. 349 c.p.p., dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto è data immediata notizia al procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui ai commi precedenti, ordina il rilascio della persona accompagnata.

Al procuratore della Repubblica è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui è avvenuto.

Altra ipotesi peculiare in cui la p.g. può procedere al fermo temporaneo di una persona è disciplinata dall'art. 4 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS).

Secondo la norma citata, l'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che **le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità** siano sottoposti a rilievi segnaletici. Ha facoltà, inoltre, di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.

Va infine menzionato l'**art. 6 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"** che, al comma 5, consente alla

p.g. di sottoporre a rilievi segnaletici e fotodattiloscopici lo straniero della cui identità personale vi sia motivo di dubitare. In tal caso, l'autorità di pubblica sicurezza, **quando vi siano fondate ragioni**, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.

#### **Le novità del Decreto Sicurezza (D.I. 24 febbraio 2026, n. 23, conv. in L. 24 aprile 2026, n. 54)**

Il D.I. 24 febbraio 2026, n. 23, conv. in L. 24 aprile 2026, n. 55 recante "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale*", modifica l'art. 335 c.p.p., relativo al registro delle notizie di reato. Ai sensi del comma 1 del detto articolo, il P.M. «iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell'iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto.

1-bis. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico». Il d.l. 23/2026 introduce una disciplina ad hoc per le iscrizioni di notizie di reato per le quali tuttavia appaia "evidente" il ricorrere di una causa di giustificazione. Nel dettaglio, ex art. 12 d.l. 23/2026, «all'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: **«1-bis.1.** Tuttavia, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero procede all'annotazione preliminare, in separato modello, del nome della persona cui è attribuito il fatto medesimo. In tal caso, non si applica la disposizione di cui al comma 1-bis.». 2. Dopo l'articolo 335-*quater*, è inserito il seguente: «Art. 335-*quinquies* (Attività di indagine in presenza di cause di giustificazione). - 1. Nei casi di cui all'articolo 335, comma 1-bis.1, alla persona cui è attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione si applicano le disposizioni sui diritti e sulle garanzie della persona sottoposta alle indagini preliminari e ogni altra disposizione ad essa relativa».

In ultimo, come chiarito dall'art. 13 d.l. 23/2026 «con decreto del Ministro della giustizia, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il registro di cui all'articolo 335 del codice

di procedura penale è adeguato con l'introduzione di un apposito modello per le annotazioni preliminari ai sensi del comma 1-bis.1 del medesimo articolo».

### **3. Il confronto**

---

Il confronto (art. 211 c.p.p.) è il mezzo di prova mediante il quale si procede all'esame congiunto di persone già esaminate o interrogate (indagati, imputati, testimoni e parti private), quando vi è disaccordo fra esse su fatti e circostanze importanti.

La sua sede elettiva, trattandosi di mezzo di prova, è l'istruttoria dibattimentale.

Epperò, stante il richiamo operato dall'art. 364 c.p.p., si ritiene che il confronto possa essere effettuato anche in fase indagini, e dunque anche dalla P.G., ma solo su delega del pubblico ministero.

Non essendo prevista una specifica disciplina che differenzi il confronto quale mezzo di prova rispetto al relativo atto di indagine, si ritiene che debba seguirsi lo stesso procedimento prescritto dall'art. 211 c.p.p.

Il presupposto del confronto è rappresentato dalla presenza di dichiarazioni discordanti tra soggetti già escussi in sede di sommarie informazioni.

Dunque, il pubblico ministero o la P.G. delegata, dopo aver richiamato ai soggetti tra i quali deve svolgersi il confronto le precedenti dichiarazioni, chiede loro se le confermano o le modificano, invitandoli, ove occorra, alle reciproche contestazioni.

Ciò significa che, mediante questo atto, i soggetti sopra indicati hanno la possibilità di rivedere quanto dichiarato in precedenza, eliminando in radice eventuali contraddizioni; oppure è possibile che le dichiarazioni in precedenza rilasciate siano del tutto svuotate di credibilità.

Questa particolare tipologia di atto di indagine risulta particolarmente utile specie nei casi in cui si proceda sulla scorta di soli elementi dichiarativi. In tal caso, l'esito dell'attività potrà fortemente incidere sulla determinazione del P.M. all'esercizio o meno dell'azione penale.

### **4. Individuazione di persone e di cose**

---

Quando è necessario per la immediata prosecuzione delle indagini, al pubblico ministero è riconosciuta la facoltà di procedere alla individuazione di persone, di cose o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale (art. 361 c.p.p.). Pertanto, mediante l'individuazione, il P.M., o la P.G. delegata, chiama una persona a riconoscere un'altra persona oppure una cosa, un suono ecc.

L'attività di individuazione viene effettuata secondo la disciplina prevista per le ricognizioni (di cui agli artt. 213-217 c.p.p.), tuttavia, il codice usa una diversa terminologia sia per trattare atti simili che si svolgono in fasi diverse del procedimento, sia per evidenziare che l'individuazione non è utilizzabile ai fini della decisione dibattimentale proprio perché atto ripetibile in tale fase. Da ciò consegue che tali atti non sono inseribili nel fascicolo per il dibattimento.

Dalla ripetibilità discende, inoltre, come conseguenza, che il P.M. o la P.G. delegata nell'eseguire l'individuazione non sono tenuti a rispettare le regole che nella ricognizione sono poste a pena nullità al fine di assicurare l'attendibilità del risultato. Non deve, perciò, necessariamente operare il controllo sul ricognitore chiedendogli, tra l'altro, di descrivere in modo particolareggiato la persona, come non è indispensabile predisporre la scena come impone il codice nell'art. 214, né redigere un verbale dettagliato. Ai sensi dell'art. 373 comma 3 è sufficiente un verbale in forma riassuntiva (TONINI).

Quanto alle modalità delle individuazioni, le persone, le cose e gli altri oggetti sono presentati ovvero sottoposti in immagine a chi deve eseguire la individuazione.

Ove abbia fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla individuazione possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta a individuazione, il pubblico ministero adotta le cautele previste dall'art. 214, comma 2.

L'individuazione di persone può essere effettuata sia da agenti sia da ufficiali di P.G. se le

dichiarazioni vengono rese da persona informata sui fatti; solo da ufficiali nel caso in cui all'individuazione proceda l'indagato.

#### 4.1. Individuazione fotografica

L'individuazione fotografica costituisce un atto di indagine atipico particolarmente invalso nella prassi. Esso si sostanzia in una sub specie dell'individuazione di persone, che avviene, però, mediante la visione di una serie di fotografie (generalmente una raccolta di foto segnaletiche a disposizione degli uffici di polizia) che vengono mostrate al soggetto ricognitore.

Generalmente, si procede a tale attività nella primissima fase delle indagini, quando non è ancora individuato un sospettato che possa essere iscritto nel registro degli indagati. Di conseguenza, essa si pone in un rapporto di alternatività con l'individuazione di persone, quando, per la mancanza di elementi, non è possibile procedervi.

Si pensi al caso di una vittima di furto, che ha intravisto il volto del reo nel mentre lo derubava, e che – nonostante non sappia riferirne le generalità – riconosca di poter offrire un contributo determinante se mostratagli una foto che lo raffigura.

In un caso come questo sarebbe impossibile procedere all'individuazione di persone, che è atto che presuppone una necessaria e preventiva cognizione di un numero, più o meno ampio, di sospettati. Non essendo prevista una specifica disciplina procedurale ci si rifà, generalmente, agli adempimenti prescritti per le individuazioni.

Di conseguenza, se a procedere all'individuazione fotografica è l'indagato sarà necessario che l'atto venga svolto da un ufficiale della P.G.; al contrario, nel caso di persona informata sui fatti, potrà procedervi anche l'agente di P.G.

Per quanto concerne il valore probatorio, la giurisprudenza ritiene l'individuazione fotografica utilizzabile sia come fondamento per la richiesta di una misura cautelare sia come prova legittimamente valutabile in sede di giudizio abbreviato.

L'individuazione fotografica può assumere una valenza probatoria anche in fase dibattimentale qualora il soggetto ricognitore durante l'escussione reiteri il riconoscimento. L'affidabilità della dichiarazione sarà subordinata al giudizio di attendibilità del teste.



### 5. Le sommarie informazioni

La polizia giudiziaria riveste un ruolo centrale nell'ambito delle indagini preliminari, operando, sia di propria iniziativa che in esecuzione delle direttive del P.M., al fine di individuare tutti gli elementi utili ai fini della prosecuzione delle indagini.

L'importanza di tale attività si comprende ancor meglio se si considera che la P.G., prima ancora del pubblico ministero, ha il primo contatto con la scena del crimine e con i soggetti a vario titolo coinvolti.

Lo strumento procedimentale che l'ordinamento offre alla P.G. per "entrare in contatto" con tali soggetti è quello **dell'assunzione di sommarie informazioni**, volto ad ottenere qualsiasi tipo di informazione utile allo svolgimento delle indagini di cui essi siano in possesso.

Il codice detta una disciplina diversa a seconda dei soggetti escussi: la distinzione non è di poco conto, in quanto le garanzie che circondano l'escussione dell'indagato sono diverse dai semplici ammonimenti rivolti alle persone informate sui fatti.

La *ratio* di tale distinzione va rinvenuta nella circostanza che, in caso di rinvio a giudizio, nella fase processuale, l'indagato assumerà la veste di imputato, e le persone informate sui fatti assumeranno la veste di testimoni: pertanto il peso delle dichiarazioni varia a seconda del ruolo rivestito, così come il regime di utilizzabilità.

Per meglio dire: l'indagato (possibile imputato) ha diritto alle garanzie riconosciutegli dall'ordinamento in base al combinato disposto degli artt. 61 e 64 c.p.p.; le persone informate sui fatti (possibili testimoni) sono invece destinatarie della disciplina e degli obblighi tipici del testimone, in virtù del rinvio che l'art. 351 c.p.p. fa all'art. 362 c.p.p.

Con la consulenza di parte, da riconoscersi quale mezzo di prova (espressamente dopo la sentenza Corte cost. n. 33/1999), si persegue l'obiettivo di fornire al giudice conoscenze scientifiche che verosimilmente non avrebbe e, può immaginarsi, di interesse per la parte. L'esame del consulente tecnico segue in ogni caso le regole della *cross-examination*.

## 8. Documenti

I documenti sono mezzi di prova idonei a **rappresentare** fatti, persone o cose mediante la scrittura o altri strumenti, come la fotografia, la cinematografia, la fonografia, o qualsiasi altro mezzo (art. 234 c.p.p.). Il codice decide dunque di fornire una definizione molto ampia, una clausola aperta che consente di farvi rientrare qualunque segno di rappresentazione di un fatto. Tramite questa via, sono rientrati anche quelli c.d. informatici (qui in accezione ampia e imprecisa). Si pensi a un file audio mp3, un estratto di pagine internet. Ciò non vale a rendere immune da limiti questa prova, anzi. Il primo limite riguarda la provenienza del documento. È prova documentale quella che si sia formata fuori dal procedimento penale nel quale dovrebbe essere spesa. Mentre i documenti sono formati al di fuori del procedimento, diversamente si parla di "**documentazione**" laddove venga rappresentato un atto o un'attività compiuta nel corso del procedimento, come si ricava dalla lettura dell'art. 134 c.p.p., ai sensi del quale «alla documentazione degli atti si procede mediante verbale». Occorre tener distinti i documenti dagli atti oggetto di mera "documentazione" poiché diverso è il regime giuridico di riferimento: in particolare, per i documenti dovrà applicarsi la disciplina di cui agli artt. 234-243 c.p.p., trattandosi di mezzi di prova; viceversa, per la documentazione scatta la disciplina contenuta negli artt. 134-142 c.p.p., mentre per quanto riguarda il profilo dell'utilizzabilità o meno dell'atto documentato, occorrerà valutare la fase in cui esso è stato compiuto.

### Manuali a confronto

Benché le dichiarazioni e le operazioni compiute nel procedimento siano atti del procedimento, non prova documentale, occorre comunque rammentare come, ex art. 238 c.p.p., sia consentita l'acquisizione di documenti riferiti ai verbali di prove di altri procedimenti; questi verbali sono atti nel procedimento di provenienza, ma documenti in quello di approdo. L'art. 238 prescrive, però, che si tratti di prove assunte nel corso dell'incidente probatorio o nel dibattimento. «È ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorità di cosa giudicata» (art. 238, co. 2, c.p.p.). Qualora si tratti di verbali di dichiarazioni che possono essere utilizzati contro l'imputato, il comma 2 *bis* precisa che ciò è consentito solo «soltanto se il suo difensore ha partecipato all'assunzione della prova o se nei suoi confronti fa stato la sentenza civile». È poi sempre ammessa l'acquisizione di documenti di atti irripetibili, ma, se la loro irripetibilità è sopravvenuta, allora dovrà essere pure imprevedibile.

In merito alla prova documentale, un quesito ha a lungo riguardato la possibilità, o meno, di acquisire un documento contenente dichiarazioni. La questione ha acceso vari dibattiti sin dall'epoca immediatamente successiva all'entrata in vigore dell'odierno codice di procedura (1989) ed ha visto un importante arresto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 142/1992, che ne ha affermato l'utilizzabilità. A questo punto, in via interpretativa, un limite si ricava comunque dall'art. 111 Cost., in base al quale l'imputato non può essere condannato sulla base di dichiarazioni di chi si sia poi sottratto al confronto. Per cui resta salvo il diritto dell'imputato ad esaminare l'autore di quelle dichiarazioni, «anche se tale dichiarazione è contenuta in un documento» (TONINI).

L'art. 238 bis c.p.p., consente poi l'acquisizione delle «sentenze divenute irrevocabili [le quali] possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3». Si richiede, quindi, ai fini valutativi, che il giudice si ponga alla ricerca di elementi di riscontro (192, co. 3, c.p.p.).

In termini generali, l'efficacia probatoria del documento è subordinata alla **certezza circa la sua**

**provenienza.** A tal proposito, l'art. 239 c.p.p. dispone che la provenienza di un documento può essere accertata attraverso il riconoscimento delle parti private o mediante l'ausilio di testimoni. Inoltre, ai sensi dell'art. 240 c.p.p. che disciplina i **documenti anonimi**, quelli che contengono *dichiarazioni anonime* non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati. Diverso è l'approdo in punto di utilizzabilità nei casi di documento che contenga una rappresentazione diversa dalla dichiarazione, anche se fosse anonimo. Nel silenzio del codice, questo tipo di documento potrebbe trovare spendita processuale. Un esempio potrebbe essere quello di una foto, della quale è ignoto l'autore, [ma dalla quale] sarà possibile ricavare che una persona era viva alla data riportata sul giornale. (TONINI).

Infine, qualora il documento anonimo dovesse avere contenuto misto, in parte dichiarativo e in parte no, rimarrà utilizzabile nella parte rappresentativa.

Ciò posto, a fronte del generale divieto di **utilizzabilità dei documenti** che contengono dichiarazioni anonime, il legislatore dispone che gli stessi possano essere utilizzati solo in due ipotesi eccezionali individuate dall'art. 240 c.p.p.:

- a) quando provengono direttamente dall'imputato (art. 237 c.p.p.);
- b) quando costituiscono corpo del reato (art. 235 c.p.p.).

L'art. 240 c.p.p. disciplina, poi, i cd. **Documenti illegali**: tali sono i documenti in cui sono trasfusi i contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti, oppure i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni.

Alcune considerazioni a parte meritano i documenti c.d. informatici. La difficoltà maggiore nell'approcciare questo materiale è costituita dalla sua modificabilità. Per questa ragione, occorre garantire che tutti i passaggi acquisitivi siano svolti potendo garantire «la conservazione genuina del documento informatico e ne impediscano l'alterazione». Il legislatore processuale è intervenuto, oramai in epoca non più così recente, con un'ampia riforma nel 2008, L. n. 48, che dava esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica. Sul meccanismo di acquisizione del dato informatico si tornerà in seguito, in tema di sequestri (v. *infra*).